



COMUNE DI ERCHIE

(Provincia di Brindisi)

***REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI
ACCESSO NELLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATA DEL CENTRO STORICO
"ZONA CARCERI"***



Art. 1
FINALITÀ - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso al transito e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, zona di particolare rilevanza urbanistica e di interesse, oggetto nel corso degli anni di significativi interventi di riqualificazione tra i quali la pavimentazione in pietra. È obiettivo strategico dell'Amministrazione migliorare la qualità del centro storico nei suoi molteplici aspetti di centro commerciale, di meta turistica, di riferimento culturale, di luogo di residenza e di punto d'incontro dei cittadini anche al fine di migliorarne la fruibilità pedonale.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati veicoli di proprietà anche quelli posseduti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui sono dipendenti o delle quali sono proprietari o soci i residenti, nonché quelli di proprietà del nucleo familiare anagrafico sempre residente nella "zona carceri". Sono considerati veicoli di proprietà anche quelli che abbiano espletato le formalità di annotazione previste dall'art. 94 c. 4 bis del C.D.S.
3. I permessi permanenti hanno validità triennale e alla scadenza dovranno essere tutti rinnovati, mentre i permessi temporanei hanno validità giornaliera o fino a un mese, eventualmente rinnovabili.
4. Le autorizzazioni per l'accesso alla ZTL sono esaminate dal Comandante della Polizia Locale previa presentazione della documentazione necessaria, come riportato nella specifica modulistica da ritirare presso il Comando della Polizia Locale o scaricabile dal sito Ufficiale del Comune. Casi particolari di richiesta di autorizzazione, non specificatamente citati nel presente Regolamento, sono valutati dal Comandante preposto.
5. Le eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento della ZTL devono essere approvate con Delibera di Consiglio Comunale, con la sola eccezione di quelle all'art. 2 (Individuazione della zona a traffico limitato) concernenti la delimitazione della Z.T.L. che, ai sensi dell'art. D.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), sono di competenza della Giunta Comunale.
6. Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti inerenti alla circolazione stradale descritti nel presente Regolamento, possono essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza di cui all'art. 7 del D.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 2
INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

ZTL CENTRO STORICO "Zona Carceri" comprende la seguente delimitazione:

- Via S. Lucia;
- Via Carceri;
- Via Vico I Carceri;
- Via Vico II Carceri;

Art. 3

TIPOLOGIA DEI PERMESSI

1. I permessi permanenti di **sosta e transito** dei veicoli di cittadini residenti sono costituiti da contrassegni cartacei (PASS), da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo ed avranno colore **VERDE**.
2. I permessi permanenti di **solo transito** dei veicoli di cittadini residenti, ovvero titolari /locatari di box/garage, clienti di strutture ricettive, esercenti di attività commerciali o professionali posti all'interno della "zona carceri", sono costituiti dagli stessi contrassegni previsti per quelli a carattere permanente diversificati per colore ed avranno il colore **ROSSO**.
3. I permessi permanenti di transito h24 e sosta **ad orario 20:00 – 08:00 e 13:00 -15:00**, i permessi permanenti **riservati ai cittadini ultrasessantenni** previsti nel successivo 6, commi 1-2, . sono costituiti dagli stessi contrassegni previsti per quelli a carattere permanente diversificati per colore ed avranno colore **GIALLO**.
4. I permessi temporanei previsti dal successivo art. 8, o quelli rilasciati per esigenze particolari non previste dal presente regolamento saranno di colore BIANCO.
5. I pass dovranno, obbligatoriamente, riportare sul fronte il numero di targa del veicolo che usufruisce del permesso, e dovranno essere esposti visibilmente sul parabrezza.

Art. 4

RICHIESTE DEI PERMESSI

1. I permessi di cui al presente Regolamento, sono richiesti con istanza in carta semplice al Comandante della Polizia Locale – e presentate all'Ufficio protocollo del Comune, o inviata all'indirizzo pec del medesimo ufficio Protocollo, completa di tutta la documentazione richiesta nella specifica modulistica da ritirare presso lo stesso ufficio o scaricabile dal sito Istituzionale del Comune di Erchie (Br).
2. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le istanze prodotte per le richieste di permessi incomplete nella documentazione, possono essere regolarizzate dagli uffici entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.
4. Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica, o dal legale rappresentante, nel caso di persona giuridica. È richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. È ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.
5. In caso di smarrimento del permesso, non viene rilasciato alcun duplicato, ma viene predisposto un nuovo permesso con nuova numerazione.

Art. 5

PREDISPOSIZIONE DEI PERMESSI

1. I permessi di cui al presente Regolamento sono istruiti e predisposti dagli Uffici della Polizia Locale e sono concessi esclusivamente secondo le modalità determinate dal presente regolamento.

Art. 6

RESIDENTI

1. Ai soggetti che risultano anagraficamente residenti nella ZTL è concesso un permesso permanente di sosta autorizzato, per una sola autovettura di proprietà di ogni nucleo familiare in qualsiasi fascia oraria (PASS VERDE), e un permesso permanente di sosta autorizzata **nelle fasce orarie 20,00 – 08,00 e 13:00 -15:00** (PASS GIALLO) per una seconda autovettura sempre di proprietà . Il secondo permesso (PASS GIALLO) di sosta autorizzata (orario 20,00 – 08,00 - 13:00 – 15:00) e di transito h 24 , è concesso su richiesta solo nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da almeno 3 persone maggiorenni titolari di permesso di guida.
2. Ai residenti all'interno della Z.T.L., non titolari del contrassegno previsto dall'art. 188 del C.d.S., che abbiano compiuto 70 anni, privi di patente di guida e inseriti in un nucleo familiare i cui componenti siano privi di veicoli di proprietà, è concesso un **permesso permanente di transito (h 24) e di sosta limitata a 60 minuti** (sosta a tempo – disco orario) esclusivamente per un veicolo messo a loro disposizione. La disponibilità del veicolo alle necessità del residente, dovrà risultare da una dichiarazione scritta dell'interessato ed è limitata ad un solo mezzo per nucleo familiare. Detti veicoli, durante la sosta, devono esporre all'interno, sul cruscotto, il PASS di colore GIALLO previsto all'art. 3, unitamente al disco orario indicante l'ora di arrivo;
3. Ai cittadini residenti all'interno della Z.T.L. sono inoltre concessi, per i veicoli di proprietà diversi da quelli di cui al comma 1), permessi permanenti (di colore ROSSO) di solo transito ed esclusa espressamente la sosta;
4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, si intendono residenti coloro per i quali l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente.

Art. 7

GARAGE E AREE INTERNE -

1. A coloro che, pur non residenti nella ZTL, possiedono all'interno della medesima area - a titolo di proprietà o quali titolari di un qualsiasi altro diritto reale di godimento - box/garage o immobili è concesso un permesso permanente (PASS ROSSO) per solo transito, esclusa la sosta, ai soli fini del ricovero dei veicoli interessati ed autorizzati. Tale permesso permanente di solo transito ha validità di tre anni e la richiesta, va presentata su apposita modulistica, indirizzate all'Ufficio Permessi della Polizia Locale, allegando copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario, attestante il possesso e la superficie in metri quadri, e comprensivo delle generalità di tutti i beneficiari.

Art. 8

ARTIGIANI E DITTE

1. Ai titolari delle attività artigianali o ditte con sede all'interno o all'esterno della ZTL, che richiedano il trasporto di attrezzature o materiali per interventi a domicilio, anche con veicoli adibiti a trasporto persone, è concesso un permesso con validità temporanea di transito e sosta per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico, attestato tramite esposizione disco orario indicante l'ora di arrivo. La sosta è consentita nelle aree adibite a parcheggio o, comunque, nelle aree ove la sosta non è vietata.
2. Le richieste presentate dall'artigiano o ditta, su apposita modulistica, devono essere indirizzate alla Polizia Locale, allegando copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio e copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato, almeno sette giorni prima la data dell'inizio di validità del permesso.
3. Per le richieste di autorizzazione giornaliera, la prima volta è necessaria autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio e copia della carta di circolazione; successivamente è sufficiente la compilazione dell'apposita modulistica.

Art. 9

PUBBLICO INTERESSE

1. Sono autorizzati a circolare e sostare nella ZTL senza rilascio di alcun permesso i veicoli appartenenti a: veicoli recanti l'apposito contrassegno H (CUDE); veicoli per servizi funebri/religiosi; veicoli delle forze dell'ordine, VV.F., di soccorso, di servizio degli enti pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di pubblico servizio nella Z.T.L.
2. Le società e le imprese esercenti un servizio di pubblica necessità e/o utilità (ITALGAS, AQP, ENEL, ecc.) sono tenute a comunicare preventivamente al Comandante della Polizia Locale l'elenco delle targhe dei veicoli suddetti al fine dell'inserimento nella Lista Bianca dei veicoli autorizzati all'accesso nella ZTL.

Art. 10

VISITE MEDICHE

1. I Medici di medicina generale e la guardia medica con pazienti all'interno della ZTL, in caso di visite urgenti all'interno delle ZTL, non necessitano di alcun permesso o autorizzazione al transito e alla sosta.

Art. 11

VEICOLI DIRETTI ALLE STRUTTURE RICETTIVE – ATTIVITA' COMMERCIALI O PROFESSIONALI

1. Ai clienti delle strutture ricettive ubicate all'interno della Z.T.L. è concesso **un permesso di solo transito** (PASS ROSSO), al fine di consentire il carico/scarico dei bagagli; il permesso è valido per l'intero periodo di soggiorno da comunicarsi in sede di presentazione dell'istanza.
2. Il titolare o responsabile di struttura ricettiva ubicata all'interno della Z.T.L., al fine del rilascio

del permesso di cui sopra, avrà l'obbligo di comunicare, entro e non oltre il giorno prima del previsto accesso, l'elenco delle targhe dei veicoli dei propri clienti/ospiti, compilando la relativa modulistica da inoltrarsi, a mezzo pec o consegnarsi a mano, all'Ufficio del protocollo del Comune, avendo cura di allegare altresì copia di un valido documento di identità personale del soggetto/ospite interessato nonché copia di ogni altro documento attestante il soggiorno.

3. Agli esercenti di attività commerciali o professionali posti all'interno della "zona carceri", è concesso un permesso permanente di solo transito (PASS ROSSO) per un solo veicolo di proprietà dell'azienda, oppure di proprietà del titolare o di persona facente parte del nucleo familiare del titolare; il permesso ha validità di tre anni a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 12

USO DEL PERMESSO

1. L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme riportate nel presente Regolamento. Il permesso non costituisce deroga alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione o a quanto sancito dalle Ordinanze Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta nella ZTL.
2. Il permesso di transito e/o sosta è revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o nel caso in cui questi non corrispondano a verità.
3. I permessi (PASS) devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. La mancata esposizione comporterà, a carico del proprietario del veicolo, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", secondo i principi e le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n.689 e ss.mm.ii. La stessa sanzione sarà applicata anche in tutti i casi in cui il permesso, pur esposto, non sia interamente e integralmente visibile e leggibile.
4. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio, anche nel caso di contrassegni invalidi, comporta la revoca, per il periodo di validità, di tutti i permessi cartacei rilasciati al soggetto titolare del permesso.
5. Nei casi previsti dal Regolamento che comportano la revoca del permesso ZTL, gli Agenti della Polizia Locale provvedono direttamente al ritiro del permesso dal veicolo sanzionato.
6. Analoga revoca di cui al punto 2 viene disposta nel caso di utilizzo di un permesso di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare. Qualora un permesso smarrito venga ritrovato, esso deve essere immediatamente riconsegnato alla Polizia Locale per la contestuale archiviazione.
7. In caso di decadenza dei requisiti necessari per il rilascio del permesso, l'Ufficio della Polizia Locale provvede alla immediata revoca dello stesso eliminando contestualmente la targa del veicolo dalla *lista bianca*.

Art. 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi e quelli attualmente in uso non sono più validi.
2. I permessi rilasciati sino alla data di approvazione del presente regolamento, mantengono la loro validità sino a tutto il 31 marzo 2025.